

■ EUGENIO DE CARLO

VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE

Status, funzioni, competenze,
responsabilità dei Sindaci,
Assessori e Consiglieri comunali

LE NUOVE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 2022 - 2024

■ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
GENNAIO 2022

© 2022 Halley informatica
ISBN 978-88-7589-541-9

Appendice di aggiornamento al volume E. De Carlo (2021) “Vademecum dell’amministratore locale” - Halley Informatica srl

Finita di stampare nel mese di gennaio 2022
nella tipolitografia F. Apollonio & C. – Brescia

Halley informatica srl
via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737 781211
halley@halley.it – www.halley.it

L’editore e l’autore declinano ogni responsabilità per eventuali e involontari errori.

Tutti i diritti, compresi la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono riservati in tutti i Paesi.

Le pagine che seguono, con riferimento ai valori derivanti dalla rideterminazione delle indennità di funzione dei Sindaci, Vicesindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio comunale e Consiglieri, sostituiscono il contenuto del paragrafo 5.7 “Le indennità di funzione” riportato a pagina 191 del “Vademecum dell’Amministratore locale” (ed. 2021 - Halley informatica srl).

Le nuove indennità previste per i Sindaci dalla legge di Bilancio 2022

I commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

L’incremento, dunque, è diventato realtà alla fine del 2021; peraltro proprio quando nel frattempo si è materializzata l’ipotesi di un alleggerimento normativo delle responsabilità dei Sindaci, limitandole a quelle esclusivamente politiche (vedi, al riguardo, il testo dell’art. 8 del DDL delega del 14.10.2021 in tema di riforma del TUEL).

L’incremento correlato per gli altri Amministratori

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nei DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020.

Il tetto massimo dei compensi dei Consiglieri comunali

L’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL.

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022

A decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parame-

trata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

	CATEGORIA	PERCENTUALE
a)	Sindaci metropolitani	100%
b)	Sindaci dei comuni capoluogo di regione e Sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti	80%
c)	Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti	70%
d)	Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	45%
e)	Sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti	35%
f)	Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	30%
g)	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	29%
h)	Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	22%
i)	Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	16%

La prima applicazione delle novità

In sede di prima applicazione, l'indennità di funzione sarà adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023.

Per questa fase, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando, come detto, il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

La modalità di adeguamento

Per il calcolo dell'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione occorrerà procedere come segue:

- a) indennità lorda mensile attuale
- b) indennità lorda mensile a regime 2024 (13.800 euro)
- c) aumento nel 2022: 45% della differenza tra a) e b)
- d) aumento nel 2023: 68% della predetta differenza tra a) e b)
- e) aumento nel 2024 calcolato sul 100% della predetta differenza.

L'ANCI, nelle prime note di commento alla novità, riporta l'esempio dei Sindaci di comuni metropolitani per i quali con un'indennità lorda mensile attuale pari a 7.018,65 euro ed un'indennità a regime di 13.800 euro, applicando i citati criteri, l'aumento mensile lordo sarà pari a 3.051,60 euro nel 2022 e 4.611,31 euro nel 2023, per un totale mensile lordo di 10.070,25 euro nel 2022 e 11.629,97 euro nel 2023.

La nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 di risposta all'ANCI

Il citato criterio, oltre che rispettoso della finalità della legge, risulta valido anche secondo il MEF in base al quale *“i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*.

Il rispetto degli equilibri di bilancio

A decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure a regime di cui alla tabella precedente nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, che, ovviamente, deve essere verificato via via in corso di adeguamento per assicurare che a regime la spesa integrale di aumento sia sostenibile.

La contribuzione dello Stato e le modalità di erogazione

È prevista, inoltre, a titolo di contributo, una compensazione a carico dello Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti.

Infatti, il comma 586 della legge 234/2021 prevede le risorse incrementando negli anni gli stanziamenti del fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà stabilita la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati, disponendo, al contempo, che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

La procedura per l'attribuzione delle maggiori indennità

L'adeguamento è compito gestionale di competenza, ex art. 107 TUEL, del dirigente preposto alla gestione degli istituti giuridici ed economici connessi agli organi istituzionali, previo inserimento delle relative previsioni nei documenti di programmazione e di bilancio, su proposta dello stesso. Successivamente, lo stesso dirigente provvederà alla liquidazione degli importi mensili, salva diversa eventuale volontà di autonoma riduzione disposta dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

Ovviamente, le previsioni di spesa, come quelle di entrata correlate alla contribuzione statale, dovranno essere comunicate al responsabile finanziario per le relative allocazioni in bilancio e per la successiva formazione e conseguente assegnazione nel P.E.G. ex art. 169 TUEL.

► Norme di riferimento

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**Art. 1**

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- 1) 100% per i sindaci metropolitani;

- 2) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 3) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 4) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 5) 35% per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 6) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 7) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 8) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 9) 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'ar-

articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 1

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- 1) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- 2) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- 3) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 23 LUGLIO 2020

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 1

Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

- **Le tabelle che seguono sostituiscono integralmente quelle riportate alle pagg. 201-203 del “Vademecum dell’Amministratore locale” (ed. 2021 - Halley informatica srl)..**

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER I SINDACI

Articolo 1, commi 583 - 584, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022 (INCREMENTO 45%) ¹	INDENNITÀ 2023 (INCREMENTO 68%) ¹	INDENNITÀ 2024 ²
fino a 3.000	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
da 3.001 a 5.000	€ 1.952,21	€ 2.439,92	€ 2.689,19	€ 3.036,00
da 5.001 a 10.000	€ 2.509,98	€ 3.181,39	€ 3.524,55	€ 4.002,00
da 10.001 a 30.000	€ 2.788,87	€ 3.396,88	€ 3.707,64	€ 4.140,00
da 30.001 a 50.000	€ 3.114,23	€ 3.886,33	€ 4.280,95	€ 4.830,00
da 50.001 a 100.000	€ 3.718,49	€ 4.839,67	€ 5.412,72	€ 6.210,00
da 100.001 a 250.000	€ 4.508,67	€ 5.274,27	€ 5.665,57	€ 6.210,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 3.718,49	€ 6.392,17	€ 7.758,72	€ 9.660,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 4.508,67	€ 6.826,77	€ 8.011,57	€ 9.660,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 5.205,89	€ 7.831,24	€ 9.173,08	€ 11.040,00
capoluoghi di Regione	€ 7.018,65	€ 8.828,26	€ 9.753,17	€ 11.040,00
città metropolitane	€ 7.018,65	€ 10.070,26	€ 11.629,97	€ 13.800,00

¹ Il calcolo dell’incremento è effettuato sul risultato dalla differenza tra l’indennità prevista a decorrere dal 2024 (parametrata al trattamento economico dei Presidenti delle regioni, pari a € 13.800) e quella attuale.

² A decorrere dall’anno 2022, l’indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER I VICE SINDACI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 ³
fino a 1.000	€ 174,30 ¹	€ 285,93	€ 304,86	€ 331,20
da 1.001 a 3.000	€ 260,30 ²	€ 381,25	€ 406,49	€ 441,60
da 3.001 a 5.000	€ 390,44	€ 487,98	€ 537,84	€ 607,20
da 5.001 a 10.000	€ 1.254,99	€ 1.590,69	€ 1.762,28	€ 2.001,00
da 10.001 a 30.000	€ 1.533,88	€ 1.868,28	€ 2.039,20	€ 2.277,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.712,83	€ 2.137,48	€ 2.354,52	€ 2.656,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.788,87	€ 3.629,75	€ 4.059,54	€ 4.657,50
da 100.001 a 250.000	€ 3.381,50	€ 3.955,70	€ 4.249,18	€ 4.657,50
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.788,87	€ 4.794,12	€ 5.819,04	€ 7.245,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 3.381,50	€ 5.120,08	€ 6.008,68	€ 7.245,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.904,42	€ 5.873,43	€ 6.879,81	€ 8.280,00
capoluoghi di Regione	€ 5.263,99	€ 6.621,19	€ 7.314,88	€ 8.280,00
città metropolitane	€ 5.263,99	€ 7.552,69	€ 8.722,48	€ 10.350,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA DELLE INDENNITÀ MENSILI PER GLI ASSESSORI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 20243
fino a 1.000	€ 116,201	€ 190,63	€ 203,44	€ 220,80
da 1.001 a 3.000	€ 195,222	€ 285,44	€ 304,87	€ 331,20
da 3.001 a 5.000	€ 292,83	€ 365,99	€ 403,38	€ 455,40
da 5.001 a 10.000	€ 1.129,49	€ 1.431,62	€ 1.586,05	€ 1.800,90
da 10.001 a 30.000	€ 1.254,99	€ 1.528,59	€ 1.668,44	€ 1.863,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.401,40	€ 1.748,84	€ 1.926,43	€ 2.173,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.231,09	€ 2.903,80	€ 3.247,63	€ 3.726,00
da 100.001 a 250.000	€ 2.705,20	€ 3.164,56	€ 3.399,34	€ 3.726,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.231,09	€ 3.835,30	€ 4.655,23	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 2.705,20	€ 4.096,06	€ 4.806,94	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.383,83	€ 5.090,31	€ 5.962,51	€ 7.176,00
capoluoghi di Regione	€ 4.562,12	€ 5.738,37	€ 6.339,56	€ 7.176,00
città metropolitane	€ 4.562,12	€ 6.545,67	€ 7.559,48	€ 8.970,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

TABELLA INDENNITÀ MENSILE PRESIDENTI CONSIGLI COMUNALI

Articolo 1, comma 585, L. 30 dicembre 2021, n. 234

DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020 - L. n. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

COMUNI N. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 ³
fino a 1.000	€ 58,10 ¹	€ 95,31	€ 101,62	€ 110,40
da 1.001 a 3.000	€ 130,15 ²	€ 190,63	€ 203,24	€ 220,80
da 3.001 a 5.000	€ 195,22	€ 243,99	€ 268,92	€ 303,60
da 5.001 a 15.0004	€ 251,00	€ 318,14	€ 352,46	€ 400,20
da 15.001 a 30.0005	€ 1.254,99	€ 1.528,59	€ 1.668,44	€ 1.863,00
da 30.001 a 50.000	€ 1.401,40	€ 1.748,84	€ 1.926,43	€ 2.173,50
da 50.001 a 100.000	€ 2.231,09	€ 2.903,80	€ 3.247,63	€ 3.726,00
da 100.001 a 250.000	€ 2.705,20	€ 3.164,56	€ 3.399,34	€ 3.726,00
capoluoghi di provincia fino a 50.000	€ 2.231,09	€ 3.835,30	€ 4.655,23	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	€ 2.705,20	€ 4.096,06	€ 4.806,94	€ 5.796,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 3.383,83	€ 5.090,31	€ 5.962,51	€ 7.176,00
capoluoghi di Regione	€ 4.562,12	€ 5.738,37	€ 6.339,56	€ 7.176,00
città metropolitane	€ 4.562,12	€ 6.545,67	€ 7.559,48	€ 8.970,00

1 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.162,03, previsto dal D.M. n. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

2 L'indennità del Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale è determinata sulla base dell'importo di euro 1.301,47, previsto dal D.M. 119/2000 per il Sindaco, così come successivamente incrementato dal D.M. 23 luglio 2020.

3 A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

4 Ai Presidenti dei Consigli comunali con popolazione da 1.000 a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per i Sindaci.

5 Ai Presidenti dei Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli Assessori di Comuni della stessa classe demografica.

TABELLA DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

D.M. n. 119/2000 - L. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)

Articolo 82, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000

COMUNI N. ABITANTI	IMPORTO DEL GETTONE	COMPENSI MENSILI MASSIMI			
		FINO AL 31.12.2021	2022	2023	2024 ¹
fino a 1.000	€ 15,34	€ 414,84	€ 476,56	€ 508,11	€ 552,00
da 1.001 a 3.000	€ 16,27				
da 3.001 a 5.000					
da 5.001 a 10.000		€ 627,49	€ 795,35	€ 881,14	€ 1.000,50
da 10.001 a 30.000	€ 19,99	€ 697,22	€ 849,22	€ 926,91	€ 1.035,00
da 30.001 a 50.000	€ 32,53	€ 778,56	€ 971,58	€ 1.070,24	€ 1.207,50
da 50.001 a 100.000		€ 929,62	€ 1.209,92	€ 1.352,18	€ 1.552,50
capoluoghi di provincia fino a 50.000					
da 100.001 a 250.000		€ 1.127,17	€ 1.318,57	€ 1.416,39	€ 1.552,50
capoluoghi di provincia da 50.0001 a 100.000		€ 1.301,47	€ 1.957,81	€ 2.293,27	€ 2.760,00
da 100.001 a 250.000					
capoluoghi di provincia oltre 100.000	€ 53,45	€ 1.754,66	€ 2.207,06	€ 2.438,29	€ 2.760,00
da 250.001 a 500.000					
capoluoghi di regione	€ 92,96	€ 1.754,66	€ 2.517,56	€ 2.907,49	€ 3.450,00
oltre 500.000					
città metropolitane					

¹ A decorrere dall'anno 2022, l'indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 purché "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" (legge 234/2021, art. 1, comma 584).

